



COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

ORDINANZA N° 63 Prot. n. 3985 del 13/04/2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

VISTO il decreto legge n. 44 del 01 aprile 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 15 ottobre 2020 dal D.L. 30 luglio 2020 n.83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal D.L. 7 ottobre 2020 n.125 e, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 dal D.L. 14 gennaio 2021 n.2;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, che in particolare all'art.1 comma 8 prevede che "è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021, avente efficacia dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021, ed in particolare l'art.11 "Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti" che al n.1 dispone quanto segue:

1. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri abitati dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti ed alle abitazioni private;

VISTA L'Ordinanza emanata in data 19 marzo 2021 dal Ministero della Salute, che ha statuito:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, per la Regione Campania l'Ordinanza del Ministero della salute 5 marzo 2021 è rinnovata per ulteriori 15 giorni;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della regione Campania n.11 del 25/03/2021;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento Fisico e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione ai luoghi ed alle occasioni che possono determinare una assidua frequentazione con la contemporanea presenza di molteplici persone e con il conseguente affollamento che rende impossibile il mantenimento in maniera costante e sicura del previsto distanziamento;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID -19, con andamenti non preventivamente controllabili, per il suo carattere particolarmente aggressivo nella popolazione, anche in considerazione del gravissimo grado di diffusività delle varianti ampiamente rilevate, come evidenziato dalla cabina di regia nazionale che ha confermato un peggioramento nel livello generale del rischio, con una chiara accelerazione nell'aumento dell'incidenza nazionale e, con riferimento alla Regione Campania, confermata dal report previsionale elaborato dal Ministero della Salute;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del D.L. 25 marzo 2020 n.19 in cui viene chiarito, in particolare, che "nell'ambito delle misure di cui all'art.1, comma 2, le Regioni ed i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle loro competenze e senza che le stesse possono in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO CHE

- nel territorio comunale si sta registrando un numero elevato di contagi da COVID-19, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio;
- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, considerata anche la diffusione di varianti al virus;
- si rende necessario, pertanto, adottare e fin da subito misure drastiche e generalizzate al fine di allentare la pressione epidemiologica sull'intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio e assembramenti di persone, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche del paese, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus sul territorio comunale;
- sono necessarie misure che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone soprattutto senza DPI;
- le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all'andamento della curva epidemiologica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTI

- l'art. 32, comma 3, della legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DISPONE

Per le motivazioni di cui sopra la ripresa dell'attività di commercio ambulante del martedì e sabato e del consueto mercato settimanale del giovedì, che si svolge in via F.sco De Sanctis , per il solo settore alimentare.

ORDINA

- 1) Allo scopo di contrastare e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Calitri, tenuto conto delle prescrizioni vigenti allo livello nazionale e regionale, a far data dal 13 aprile 2021 fino al 18 aprile 2021.
- 2) **il divieto di consumare cibi e bevande per strada;**
- 3) **divieto di assembramento sulle seguenti strade: Corso Matteotti, Corso Garibaldi, Piazza Scoca, Piazza della Repubblica, Largo Croce e Piazza Martiri d'Ungheria; inoltre, divieto di assembramento davanti ai bar, alle pizzerie, ai ristoranti;**
- 4) **la chiusura al pubblico degli uffici comunali. Gli uffici comunali garantiranno modalità**

alternative di contatto con l'utenza con avvisi sul sito web istituzionale, con l'utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici. Resta ferma la possibilità di accesso previo appuntamento telefonico da concordare con l'ufficio solo per esigenze urgenti e indifferibili. E' vietato l'accesso nell'edificio comunale a persone con temperatura superiore a 37,5.

- 5) **la chiusura dei circoli sociali nonché dei parchi giochi e degli impianti sportivi, al fine di evitare l'insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone.**
- 6) **Sarà, inoltre, vietato effettuare visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici, salvo quelle consentite ai congiunti stretti per ragioni di necessità e a tutela della salute e delle esigenze primarie di questi ultimi;**
- 7) **Di non effettuare qualsiasi festeggiamento e/o riunione di ogni genere sia in locali pubblici che in luoghi privati, pena l'applicazione del regime sanzionatorio disposto dalla normativa vigente.**

SI RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA

- Dell'art. 1 DPCM del 2 marzo 2021 che fa obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie e **di indossarli sempre nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto, senza eccezione alcuna, mantenendo sempre una distanza di sicurezza di almeno 1 metro;**

- delle norme contenente al Capo V "Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa" del DPCM del 2 marzo 2021, ed in particolare dell'art.40 che vieta ogni spostamento all'interno del Comune, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, evitando così ogni forma di stazionamento e/o assembramento.

AVVISA

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del D.L. n.33/2020, convertito con Legge n.74 del 14 luglio 2020. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19, così come modificato dalla legge di conversione n.35/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla legge 689/81.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale anche on-line nonché al sito istituzionale dell'Ente.

Il presente provvedimento viene trasmesso: alla Prefettura di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, alla locale Stazione Carabinieri, All'ASL di Avellino, e al Comando Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg, ai sensi dell'art.16 della legge 28/01/1977 n.10, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dalla dall'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971,n.1199.

Calitri, li 13/04/2021

Il Sindaco

Michele DI MAIO

Di Maio

